

## **TI\_GERICHTE 52.1995.404 vom 30. August 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-08-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1995.404](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.404)

FR: TI\_GERICHTE 52.1995.404 du 30 août 1995

IT: TI\_GERICHTE 52.1995.404 del 30 agosto 1995

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 31**

Cost. (Schürmann, Wirtschaftsverwaltungsrecht, p. 105). Tale libertà può essere tuttavia limitata per ragioni d'ordine e sicurezza pubblici (DTF 92 I 100). In particolare, la professione di tassista può essere oggetto di una regolamentazione limitativa volta a salvaguardare l'ordine, la sicurezza, la morale e l'igiene pubblici, così come la buona fede nei rapporti commerciali (DTF 79 I 334), ovvero tipici beni di polizia. Queste restrizioni della libertà costituzionale di commercio e d'industria devono notoriamente fondarsi su una chiara base legale, essere giustificate dall'interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità (Rhinow, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, N. 154 ss. ad art. 31); secondo la giurisprudenza federale, devono anche ossequiare il principio della parità di trattamento dei concorrenti economici, segnatamente qualora l'esercizio di un'attività di tassametrista comporti un uso accresciuto del suolo pubblico (DTF 108 Ia 135). La competenza di emanare prescrizioni sul servizio dei taxi appartiene ai cantoni o ai comuni (DTF 99 Ia 389). In Ticino, la legge cantonale delega ai Municipi la facoltà di ordinare l'attività dei tassisti (art. 5 cpv. 1 cifra 3 LACS). Nel Comune di \_\_\_\_\_ l'attività di tassametrista è disciplinata dal Regolamento per il servizio taxi approvato dal Consiglio di Stato il 28 dicembre 1978 (in seguito: Regolamento). Chi intende esercitare questa professione nel comprensorio comunale è tenuto a farsi rilasciare una concessione personale ed incedibile (art. 5 e 10), che conferisce il diritto e comporta l'obbligo di occupare le stazioni ufficiali di taxi (art. 35) designate come tali dal Municipio (art. 34). Queste concessioni vengono accordate tenendo conto in particolare delle esigenze della circolazione, della disponibilità delle aree di parcheggio e della clausola del bisogno (art. 8). Il Regolamento stabilisce nel dettaglio i requisiti dei conducenti (art. 11), nonché le caratteristiche e l'equipaggiamento dei tassì (art. 13-19); impone agli autisti precise norme di comportamento (art. 20-30), soprattutto per quanto attiene all'utilizzazione del sedime pubblico (art. 31-32) e delle stazioni ufficiali (art. 34-36); prevede infine l'allestimento di un tariffario (art. 37), il prelievo di una tassa di concessione e di occupazione del suolo pubblico (art. 41), come pure la possibilità di adottare misure amministrative a carico dei contravventori (art. 44-47). Le restrizioni contenute in questa regolamentazione si conciliano perfettamente con l'art. 31 Cost. Scopo evidente della normativa comunale è infatti quello di tutelare tipici beni di polizia e non quello di interferire nel gioco della concorrenza per motivi di politica economica. La professione di tassametrista necessita o perlomeno giustifica limitazioni di questo genere dettate dall'interesse pubblico. I veicoli offerti agli utenti devono presentare le condizioni di sicurezza e d'igiene necessarie. Gli

autisti di taxi sono tenuti ad avere una specifica licenza di condurre (cat. B1 e/o D1) e devono inoltre essere idonei a svolgere il ruolo che il pubblico si attende da loro; l'autorità ha il diritto di vegliare affinché la sicurezza dei passeggeri e dei terzi sia salvaguardata; è parimenti comprensibile che l'autorità si assicuri che la buona fede nei rapporti commerciali venga rispettata nelle transazioni, generalmente anonime, tra il tassametrista ed i suoi clienti; si può infine esigere che i conducenti di tassi offrano sufficienti garanzie di moralità (DTF 79 I 334). Neppure il fatto che il Municipio di \_\_\_\_\_ abbia deciso di limitare a sette il numero delle concessioni e con esso il numero dei tassisti che fanno un uso accresciuto del suolo pubblico comporta una violazione della libertà di commercio e d'industria. Il provvedimento si appalesa in effetti giustificato tenuto conto dell'ampiezza del comprensorio comunale, delle esigenze della circolazione, della disponibilità di aree di posteggio e dei bisogni del pubblico. Elementi, questi, che il Municipio ha valutato dopo aver raccolto il parere del capo dei tassisti concessionari e dell'agente di polizia responsabile del servizio taxi. Ad onor del vero, il ricorrente non sembra contestare tanto la necessità peraltro ovvia di limitare il numero dei permessi di stazionamento sul suolo pubblico, quanto piuttosto il fatto che chi non dispone della concessione non può svolgere il lavoro di tassametrista. Certo, il Regolamento non prevede il rilascio di altri tipi di concessione oltre a quella che consente al suo titolare di esercitare la professione di tassista e nel contempo di stazionare sulla pubblica via in appositi stalli (stazioni ufficiali "TAXI"). Tuttavia, il medesimo Regolamento non esclude nemmeno la possibilità di gestire un servizio taxi senza utilizzare il suolo pubblico in maniera accresciuta; a giusto titolo, poiché un divieto di questa natura risulterebbe verosimilmente lesivo dell'art. 31 Cost. (cfr., per analogia, DTF 79 I 334).

4. Venendo ora alle concessioni rilasciate dal Municipio in occasione della seduta tenutasi il 28 marzo 1995, occorre preliminarmente ricordare che in quest'ambito l'Esecutivo comunale dispone di un lato margine di apprezzamento, censurabile da parte dell'autorità di ricorso unicamente sotto il profilo della violazione della legge per abuso o eccesso di potere (art. 61 cpv. 2 LPamm). Per giurisprudenza costante l'ente pubblico è comunque vincolato dal bando di concorso che esso stesso emette oltre che dai principi che informano il diritto amministrativo. Il ricorrente critica siccome arbitrarie le scelte operate dal Municipio, attaccando personalmente quattro concorrenti che hanno ottenuto la concessione. Afferma che \_\_\_\_\_ ha dei precedenti penali e sarebbe pertanto priva dei requisiti e dei titoli necessari; \_\_\_\_\_ avrebbe inoltrato la propria candidatura dopo la scadenza del bando, mentre \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ avrebbero conseguito la loro prima concessione taxi a seguito di un concorso annullato dal Governo per illegalità. Queste stesse circostanziate censure sono state sollevate innanzi al Consiglio di Stato, che tuttavia ha ommesso di notificarle agli interessati affinché potessero determinarsi a riguardo e tutelare i propri interessi. Questa lesione del diritto di essere sentito delle persone chiamate in causa dal ricorrente basterebbe per annullare in ordine il giudicato governativo e rinviare gli atti all'istanza inferiore, affinché renda una nuova decisione previo emendamento del difetto. A rendere ulteriormente inevitabile tale provvedimento già giustificato dalla predetta violazione di regole elementari di procedura contribuiscono nondimeno le lacune istruttorie poste in essere dall'autorità di ricorso di prime cure. In effetti, l'Esecutivo cantonale ha trascurato di acquisire agli atti la documentazione indispensabile per verificare la fondatezza di alcune eccezioni addotte da \_\_\_\_\_, segnatamente le domande e gli attestati originali presentati dai concorrenti a seguito della pubblicazione del bando. Per statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa è quindi necessario che il Governo assuma perlomeno le prove notificate dal ricorrente a

suffragio delle proprie allegazioni. 5. Ferme queste premesse, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché chiamati in causa i beneficiari della concessione attaccati dall'insorgente ed esperita l'istruttoria, statuisca nuovamente sull'impugnativa inoltratagli da \_\_\_\_\_.

L'accoglimento solo parziale del gravame non consente di sollevare il ricorrente dal pagamento di una parte della tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Le ripetibili, commisurate in funzione dell'esito dell'impugnativa, vanno a carico dello Stato, che incorrendo in vizi procedurali e omettendo di assumere le prove necessarie ha contribuito a che l'insorgente adisse questo Tribunale (art. 31 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 4, 31 Cost.; 208, 209 LOC; 5 LACS; 1 ss. Regolamento per il servizio taxi nel Comune di \_\_\_\_\_; 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 e 65 LPamm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 23 maggio 1995 (no. 2891) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché proceda come disposto al considerando 4. 2. Le spese a la tassa di giudizio di fr. 800.-- (ottocento) sono poste per metà carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato. 3. Lo Stato rifonderà all'insorgente fr. 400.-- (quattrocento) a titolo di ripetibili. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_

Per il Tribunale cantonale amministrativo Il

presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.